

Ascoltare non è sapere: il diritto alla copia delle intercettazioni e il superamento del "difensore amanuense" nell'era digitale

di **Nicola Canestrini e Giuseppe Sambaturo**

Sommario. **1.** I tre meccanismi di discovery ordinaria e l'archivio digitale: tra riservatezza e contraddittorio – **1.1.** La discovery all'udienza cd. stralcio ex art. 268, comma 6, primo periodo, c.p.p. – **1.2.** La discovery ex art. 415-bis, comma 2-bis, c.p.p. – **1.3.** La discovery nel giudizio immediato ex art. 454, comma 2-bis, c.p.p. – **1.4.** L'archivio digitale e il problema della copia. - **2.** Il principio costituzionale della discovery cautelare: dalla sent. 192/1997 alla sent. 336/2008 – **2.1.** La sent. 192/1997: la copia degli atti depositati come corollario del diritto di difesa – **2.2.** La sent. 336/2008: l'accesso diretto alle registrazioni e la critica dei "brogliacci" – **2.3.** La scelta soppressiva del D.L. 161/2019 alla luce dei principi costituzionali. - **3.** La "forza espansiva" del principio e il dovere di interpretazione conforme – **3.1.** L'ord. 13/2000 e il rifiuto del "difensore amanuense" – **3.2.** La sent. 336/2008 e la necessità di verificare la genuinità delle trascrizioni. - **4.** Il "ponte interpretativo": l'interpretazione costituzionalmente orientata necessaria. - **5.** L'applicazione paradigmatica: il provvedimento del G.U.P. di Trento del 16 dicembre 2025 – **5.1.** Il riconoscimento del deficit di conoscibilità effettiva – **5.2.** L'interpretazione costituzionalmente orientata e il diritto alla copia – **5.3.** La funzione sistematica della copia: dalla conoscenza alla selezione.

1. I tre meccanismi di discovery ordinaria e l'archivio digitale: tra riservatezza e contraddittorio

In sintesi davvero estrema, e funzionale al tema specifico oggetto della presente breve disamina, il sistema post-riforma si articola in tre differenti, e alternative fra loro, disposizioni dirette a consentire al difensore dell'indagato di esaminare gli atti, ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.¹ Come si vedrà, l'equilibrio tra tutela della riservatezza e garanzia della prova si risolve in un pericoloso equilibrismo, nel quale a rimettersi sembra essere la seconda – a meno di non tenere presenti i principi costituzionali.

¹ F.A. Maisano - C.M. Piazza, *La riforma delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Nuovi percorsi operativi per il difensore. Note sul D.L. 161/2019 in corso di conversione*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 2, p. 1.

1.1. La discovery all'udienza cd. stralcio ex art. 268, comma 6, primo periodo, c.p.p.

Il primo meccanismo – tendenzialmente ordinario, almeno nell'idea del legislatore non troppo avvezzo alle prassi – è previsto all'art. 268, comma 6, c.p.p., che introduce l'obbligo in capo al pubblico ministero di depositare presso l'archivio digitalizzato di cui all'art. 269 c.p.p. gli atti relativi alle intercettazioni e di darne avviso ai "difensori dell'imputato", salvo il possibile differimento del deposito, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, in caso di "grave pregiudizio per le indagini". Tale avviso autorizza il difensore a esaminare gli atti, ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi entro il termine fissato dal pubblico ministero (o prorogato dal Giudice su richiesta del difensore).²

Come evidenziato dalla dottrina, "il primo periodo dell'art. 268 comma 6 appare simile a quanto già previsto dal legislatore del 1988: viene dunque riproposto dalla riforma il vulnus normativo circa la facoltà del difensore di estrarre copia degli atti visionati, ponendo così l'accusa in netto vantaggio rispetto alla posizione dell'indagato".³ Dal disposto normativo come interpretato in senso restrittivo del diritto di difesa – pur dichiarato inviolabile dalla Costituzione italiana – il difensore avrebbe la legittimazione ad estrarre copia degli atti investigativi relativi alle intercettazioni solo a seguito della trascrizione (art. 268, comma 8, c.p.p.) o dell'acquisizione (art. 89-bis, comma 4, disp. att. c.p.p.).

Tale compressione del diritto di difesa assume particolare rilevanza in relazione alla facoltà delle parti di indicare al giudice le conversazioni da acquisire, dato che "non si comprende quale sia la ratio sottesa alla mancata previsione della facoltà del difensore dell'indagato di poter estrarre copia del materiale intercettativo a cui consegue necessariamente uno svantaggio giuridico ed ingiustificato per l'indagato, impedito della possibilità di una preliminare analisi completa di quanto raccolto dall'accusa".⁴

È opportuno segnalare che il D.L. 161/2019 ha anche introdotto una significativa modifica rispetto alla riforma del 2017, avendo il legislatore del 2019 "inspiegabilmente ridotto i soggetti a cui è destinato l'avviso di deposito degli atti, con contestuale facoltà di prenderne cognizione per via telematica; infatti, sebbene il 'vecchio' art. 268 c.p.p. si esprimesse in termini di 'difensori delle parti', scelta giuridicamente incorretta ma intesa comunque a includere anche il difensore della persona offesa ad esempio, dalla novella legislativa si evince espressamente che i soli 'difensori dell'imputato' sono i destinatari del summenzionato avviso".⁵

² Ibidem, pp. 1-2; Dossier Servizio Studi Senato, *Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*, D.L. 161/2019, gennaio 2020, p. 24.

³ F.A. Maisano - C.M. Piazza, *La riforma delle intercettazioni*, cit., p. 2.

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem, pp. 2-3.

1.2. La discovery ex art. 415-bis, comma 2-bis, c.p.p.

La seconda disposizione è contenuta nel comma 2-bis dell'art. 415-bis c.p.p. Qualora non si sia proceduto alla udienza stralcio ex art. 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso di conclusione delle indagini deve contenere l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno la facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati presso l'archivio delle intercettazioni ed estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Entro 20 giorni dalla notifica, il difensore può depositare l'elenco di ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e, in caso di rigetto da parte del PM, richiedere al giudice di procedere nelle forme dell'art. 268, comma 6, c.p.p.⁶

1.3. La discovery nel giudizio immediato ex art. 454, comma 2-bis, c.p.p.

Il legislatore del 2019 ha infine disciplinato la discovery delle intercettazioni nel giudizio immediato: l'art. 454, comma 2-bis, c.p.p. prevede l'obbligo in capo al pubblico ministero di depositare l'elenco delle intercettazioni rilevanti unitamente alla richiesta di giudizio immediato nel caso in cui non abbia proceduto ex art. 268, commi 4, 5 e 6. Il nuovo comma attribuisce alla difesa le medesime facoltà del 415-bis, comma 2-bis, con la differenza di una compressione dei termini: il difensore può depositare l'elenco di ulteriori registrazioni ritenute rilevanti nel termine più limitato di 15 giorni (anziché 20). Anche in questo caso, il pubblico ministero decide sull'istanza, e solo in caso di rigetto può essere adito il giudice ex art. 268, comma 6, c.p.p.⁷ Come osservato dalla dottrina, "sebbene non espressamente previsto dalla norma, la richiesta di procedersi nelle forme del giudizio immediato faccia sorgere in capo al difensore la facoltà di esaminare (..) gli atti relativi alle intercettazioni, presupposto indispensabile affinché la difesa possa eventualmente depositare l'istanza di acquisizione di nuove e ulteriori intercettazioni".⁸

1.4. L'archivio digitale e il problema della copia

L'art. 89-bis disp. att. c.p.p., introdotto dal D.lgs. 216/2017 e modificato dal D.L. 161/2019, disciplina l'archivio delle intercettazioni "secondo modalità che incentivano la digitalizzazione degli archivi, tutelino la segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso".⁹ La norma prevede che "i difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice".¹⁰

⁶ Ibidem, pp. 2-3; Dossier Servizio Studi Senato, cit., pp. 37-38.

⁷ F.A. Maisano - C.M. Piazza, *La riforma delle intercettazioni*, cit., p. 3; Dossier Servizio Studi Senato, cit., pp. 41-42.

⁸ F.A. Maisano - C.M. Piazza, *La riforma delle intercettazioni*, cit., p. 3.

⁹ Dossier Servizio Studi Senato, cit., p. 50.

¹⁰ Art. 89-bis, comma 4, disp. att. c.p.p.

Il D.L. 161/2019 ha "soppresso al comma 4 il divieto per i difensori di fare copia delle registrazioni e degli atti custoditi nell'archivio riservato", prevedendo ora "la facoltà in capo ai difensori delle parti di ottenere copia delle registrazioni acquisite a norma degli articoli 268 e 415-bis c.p.p."¹¹

Il problema sistematico è evidente: la normativa, quando riconosce la facoltà di copia, la condiziona all'acquisizione formale delle intercettazioni, lasciando aperto il problema della copia funzionale alla selezione delle intercettazioni che la difesa intende indicare come rilevanti. Il difensore dell'indagato "potrà avere accesso all'archivio digitale in questione già a seguito dell'avviso di deposito di cui all'art. 268 c.p.p., ovvero a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis c.p.p., non dovendo egli attendere l'acquisizione o la trascrizione delle intercettazioni", e "sarà in grado di indicare eventualmente le ulteriori registrazioni da acquisire al fine di contrastare l'accusa", ma senza possibilità di copia prima dell'acquisizione formale.¹²

Come efficacemente osservato, "tale compressione del diritto di difesa assume particolare rilevanza in relazione alla facoltà delle parti di indicare al giudice le conversazioni e/o i flussi di comunicazioni informatiche/telematiche da acquisire".¹³

Si crea così un paradosso evidente: la difesa può ottenere copia solo delle intercettazioni già formalmente acquisite (nella prassi, quelle selezionate dall'accusa come rilevanti), ma non può ottenere copia delle intercettazioni che intende indicare come rilevanti a fini difensivi prima di chiederne l'acquisizione, rendendo di fatto impossibile l'esercizio effettivo della facoltà di selezione.

2. Il principio costituzionale della discovery cautelare: dalla sent. 192/1997 alla sent. 336/2008

2.1. La sent. 192/1997: la copia è degli atti depositati corollario del diritto di difesa

La sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 17-24 giugno 1997 costituisce il punto di partenza imprescindibile. Il caso riguardava l'art. 293, comma 3, c.p.p., che prevedeva il deposito dell'ordinanza applicativa della misura cautelare unitamente alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa, ma non menzionava espressamente la facoltà del difensore di estrarne copia (come invece prevista da numerose altre disposizioni del codice procedurale). La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma "nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia", affermando un principio di portata generale secondo il quale "il deposito degli atti in cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare

¹¹ F.A. Maisano - C.M. Piazza, *La riforma delle intercettazioni*, cit., p. 6; Dossier Servizio Studi Senato, cit., p. 7.

¹² F.A. Maisano - C.M. Piazza, *La riforma delle intercettazioni*, cit., pp. 6-7.

¹³ Ibidem, p. 2.

necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia".¹⁴

La motivazione della Corte è netta nello statuire che al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione.¹⁵

In riferimento all'art. 24 Cost., la Corte afferma che (in quel caso: dopo l'esecuzione della misura cautelare) "non sussistono ragioni di riservatezza tali da giustificare limitazioni al diritto di difesa", e che le esigenze di riservatezza e speditezza sono "subvalenti rispetto al diritto dell'indagato, colpito da misura cautelare personale, di esercitare il diritto di difendersi, e di essere difeso, con la più ampia consapevolezza dei risultati delle indagini e delle accuse a suo carico".¹⁶

2.2. La sent. 336/2008: l'accesso diretto alle registrazioni e la critica dei "brogliacci"

La sentenza della Corte costituzionale n. 336 dell'8-10 ottobre 2008 rappresenta un'evoluzione decisiva dei principi affermati nel 1997, con specifico riferimento alle intercettazioni. Il caso riguardava proprio l'art. 268 c.p.p., nella parte in cui consentiva di non depositare, o comunque di non mettere a disposizione dell'indagato e del suo difensore, le registrazioni di comunicazioni telefoniche poste a fondamento di una misura cautelare personale già eseguita.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata affermando un principio di portata generale: "l'ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato legislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. pen.), anche sommarie".¹⁷

La motivazione della Corte è di straordinaria chiarezza nell'evidenziare che "l'accesso diretto alle registrazioni può essere ritenuto necessario, dalla difesa dell'indagato, per valutare l'effettivo significato probatorio delle stesse. La qualità delle registrazioni può non essere perfetta ed imporre una vera e propria attività di 'interpretazione' delle parole e delle frasi registrate, specie se nelle conversazioni vengano usati dialetti o lingue straniere. In ogni caso, risultano

¹⁴ Corte cost., sent. 17-24 giugno 1997, n. 192, Considerato in diritto, § 3.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Corte cost., sent. 8-10 ottobre 2008, n. 336, Considerato in diritto, § 3.

spesso rilevanti le intonazioni della voce, le pause, che, a parità di trascrizione dei fonemi, possono mutare in tutto o in parte il senso di una conversazione".¹⁸ La Corte opera poi una distinzione fondamentale tra diverse tipologie di trascrizione, affermando che "la trascrizione peritale dei colloqui costituisce una modalità di valutazione della prova più affidabile di quanto non sia l'appunto dell'operatore di polizia ed, a maggior ragione, la sintesi che può essere contenuta nei 'brogliacci'. Il perito è un esperto, dotato di apparecchiature specifiche, ed opera nel contraddittorio tra le parti, eventualmente per il tramite di consulenti".¹⁹ Tuttavia, anche la trascrizione peritale "può contenere componenti interpretative", sicché "in assenza della trascrizione effettuata dal perito, l'interesse difensivo si appunta sull'accesso diretto, tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero".²⁰

Il passaggio più significativo della sentenza riguarda il bilanciamento degli interessi: "in caso di richiesta ed applicazione di misura cautelare personale (...) le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza sono del tutto venute meno in riferimento alle comunicazioni poste a base del provvedimento restrittivo, il cui contenuto è stato rivelato a seguito della presentazione da parte del pubblico ministero, a corredo della richiesta, delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria".²¹

La conclusione è netta: "La lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. si presenta quindi nella sua interezza, giacché la limitazione all'accesso alle registrazioni non è bilanciata da alcun altro interesse processuale riconosciuto dalla legge. Parimenti leso deve ritenersi il principio di parità delle parti nel processo sancito dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione".²²

Il dispositivo della sentenza prevede che "dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere **la trasposizione su nastro magnetico** (sic!) delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate".²³ Si tratta di un **diritto incondizionato**, non mediato dal potere discrezionale del giudice richiesto ex art 116 c.p.p..

2.3. La scelta soppressiva del D.L. 161/2019 alla luce dei principi costituzionali

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.

²¹ Ibidem.

²² Ibidem.

²³ Ibidem, Dispositivo.

Purtroppo il D.L. 161/2019 di (ennesima) riforma delle intercettazioni ha operato una scelta che "suscita perplessità", anche alla luce dei principi costituzionali consolidati, data la soppressione nel corpo del comma 3 dell'art. 293 c.p.p. del terzo e del quarto periodo, che riconoscevano espressamente al difensore "diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate" e "in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni".²⁴

Chi propendesse per una interpretazione limitativa del diritto fondamentale alla difesa, potrebbe sostenere che l'eliminazione del diritto per il difensore all'esame dei verbali del materiale oggetto di intercettazione, nonché quello alla trasposizione su nastro dei dati, esprimano la voluntas legis di menomare il diritto di difesa.²⁵ La medesima dottrina – troppo pessimista, secondo chi scrive – poi aggiunge che "né convince la tesi, invero minimalista, di una pacifica reviviscenza di tali diritti a seguito di 'interpretazione consolidata della giurisprudenza'. Togliere qualcosa ha sempre una sua ratio e se il qualcosa ha ad oggetto guarentigie difensive è doveroso chiedersi il perché di una scelta".²⁶

3. La "forza espansiva" del principio e il dovere di interpretazione conforme

3.1. L'ord. 13/2000 e il rifiuto del "difensore amanuense"

Per meglio districarsi fra normative confuse e continuamente novellate, pare necessario partire dalla portata evidentemente sistematica dei principi espressi nella sentenza n. 192/1997. L'ordinanza della Corte costituzionale n. 13 dell'11-17 gennaio 2000 ha valorizzato espressamente tale portata. Il caso riguardava il diritto della persona offesa di estrarre copia degli atti in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione. Il pubblico ministero aveva negato la facoltà, sostenendo che la norma riconoscesse solo il diritto di "prendere visione del fascicolo". Il G.I.P. rimettente osservava che il diritto di difesa era stato "ingiustificatamente ostacolato e compromesso dal mancato riconoscimento della facoltà del difensore di estrarre copia degli atti", sottolineando l'illogicità di costringere il difensore a "opera di amanuense".²⁷

La Corte ha riconosciuto la "forza espansiva delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza n. 192 del 1997" e ha affermato che "ove la norma consenta una interpretazione conforme a Costituzione, il giudice è tenuto a farla propria, dovendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo se risulta impossibile darne una interpretazione costituzionalmente corretta".²⁸

L'immagine del "difensore amanuense" evidenzia l'incompatibilità costituzionale di un modello che riduca la conoscenza alla sola visione o ascolto

²⁴ Dossier Servizio Studi Senato, cit., pp. 33-34.

²⁵ F.A. Maisano - C.M. Piazza, *La riforma delle intercettazioni*, cit., p. 3.

²⁶ Ibidem.

²⁷ Corte cost., ord. 11-17 gennaio 2000, n. 13, Ritenuto in fatto.

²⁸ Ibidem, Considerato in diritto.

senza possibilità di disponibilità materiale del supporto. Questa incompatibilità è particolarmente evidente nel contesto dell'archivio digitale: se già nell'epoca del "fascicolo cartaceo" costringere il difensore a copiare manualmente gli atti era ritenuto lesivo del diritto di difesa, a maggior ragione deve ritenersi incompatibile con l'art. 24 Cost. un sistema in cui il difensore è autorizzato solo ad "ascoltare con apparecchio a disposizione dell'archivio" conversazioni che possono essere numerose, prolungate e tecnicamente complesse, senza possibilità di disponibilità materiale che consenta un'analisi approfondita funzionale alla selezione.

3.2. La sent. 336/2008 e la necessità di verificare la genuinità delle trascrizioni

La sentenza 336/2008 rafforza ulteriormente questo principio con un argomento specificamente riferito alle intercettazioni: la necessità per la difesa di "verificare la genuinità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria". La Corte osserva che le trascrizioni sommarie contenute nei brogliacci possono essere carenti, imprecise, o addirittura fuorvianti, e che solo l'accesso diretto alla fonte primaria della prova (la registrazione) consente alla difesa di svolgere efficacemente il proprio ruolo.

Questo principio assume rilievo decisivo nel contesto della discovery ordinaria. Se nella fase cautelare – caratterizzata da urgenza e segretezza delle indagini – la Corte ha comunque riconosciuto il diritto incondizionato alla copia delle registrazioni dopo l'esecuzione del provvedimento, **a fortiori** tale diritto deve essere riconosciuto nelle fasi successive, quando l'indagato o imputato è chiamato a esercitare facoltà di selezione delle intercettazioni rilevanti entro termini stringenti (20 giorni ex art. 415-bis, 15 giorni ex art. 454).

Come la Corte ha affermato nella sent. 336/2008, costringere la difesa a basare la propria selezione esclusivamente su trascrizioni sommarie della polizia giudiziaria o su un ascolto "sul posto" senza possibilità di copia equivale a svuotare di contenuto il diritto di difendersi provando, in violazione diretta dell'art. 24 Cost.

4. Il "ponte interpretativo": l'interpretazione costituzionalmente orientata necessaria

Come affermato dalla dottrina commentando la riforma, di fronte al vulnus normativo circa la facoltà del difensore di estrarre copia degli atti visionati, "per quanto appena affermato si dovrà necessariamente ricorrere ad una **interpretazione costituzionalmente orientata della norma**, facendo leva soprattutto sul consolidato insegnamento della Consulta (C.Cost. n.192/1997 e 336/2008) che **valorizza il diritto ad una discovery (anche) con funzioni di controllo**".²⁹

²⁹ F.A. Maisano - C.M. Piazza, *La riforma delle intercettazioni*, cit., p. 2 (enfasi aggiunta).

Il principio stabilito dalla Corte costituzionale per la fase cautelare costituisce dunque la "matrice" interpretativa applicabile anche alla discovery ordinaria: se il deposito è funzionale all'esercizio di facoltà processuali entro termini definiti, la facoltà di copia non può essere negata in assenza di espresse e giustificate limitazioni legislative. Come affermato dalla sent. 192/1997, tale facoltà deve accompagnarsi "automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente" al deposito. Gli artt. 269, comma 5, 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, c.p.p. non dispongono diversamente: il loro silenzio sulla copia delle intercettazioni che la difesa intende indicare come rilevanti non può essere interpretato come negazione implicita del diritto, ma deve essere colmato mediante interpretazione costituzionalmente orientata.

La sent. 336/2008 fornisce un ulteriore argomento sistematico: se anche nella fase cautelare, caratterizzata da urgenza e segretezza, il diritto di copia è riconosciuto come "incondizionato" rispetto alle intercettazioni utilizzate per la misura (anche se non depositate), a maggior ragione tale diritto deve essere riconosciuto nelle fasi successive della discovery ordinaria, quando le esigenze di segretezza sono ulteriormente attenuate o del tutto venute meno; la difesa è chiamata non solo a contestare l'accusa, ma a svolgere un ruolo attivo di selezione delle intercettazioni rilevanti a proprio favore; i termini per esercitare tale facoltà sono particolarmente stringenti (20 o 15 giorni) e la complessità del materiale intercettivo può rendere impossibile una selezione informata basata sul solo ascolto "sul posto".

Nella discovery ordinaria, la difesa è chiamata a esercitare facoltà particolarmente complesse entro termini ristretti: esaminare l'intero materiale intercettivo custodito nell'archivio digitale, individuare le conversazioni ritenute rilevanti a fini difensivi, depositare un elenco motivato, eventualmente contestare la selezione operata dal pubblico ministero e attivare il controllo giudiziale ex art. 268, comma 6, c.p.p. Costringere la difesa a compiere questa attività complessa senza possibilità di copia significa rendere tali facoltà puramente teoriche, riproducendo esattamente quel modello di "difensore amanuense" che la Corte costituzionale ha ritenuto incompatibile con l'art. 24 Cost.

5. L'applicazione paradigmatica: il provvedimento del G.U.P. di Trento del 16 dicembre 2025

Il verbale di udienza preliminare del Tribunale di Trento del 16 dicembre 2025 costituisce una importante applicazione giurisprudenziale nota di tale percorso interpretativo. Il caso riguardava un procedimento in cui le intercettazioni risultavano richiamate nelle annotazioni "per estratti" e in cui la difesa, pur avendo richiesto all'Ufficio CIT la trasmissione di "tutti i progressivi relativi a tutti i rit del procedimento", si era vista negare l'accesso integrale, con l'Ufficio che comunicava di poter estrarre solo i progressivi "indicati come rilevanti dal PM",

con il problema ulteriore che – trattandosi di immediato cautelare mancava il relativo elenco prescritto dall'art. 454, comma 2-bis, c.p.p.

5.1. Il riconoscimento del deficit di conoscibilità effettiva

Il G.U.P. in parte motiva della ordinanza ha rilevato in fatto che "le intercettazioni sono richiamate nell'annotazione finale per estratti e che ciò appare **lesivo del pieno diritto di difesa, non essendo consentito l'accesso integrale alle intercettazioni**".³⁰ Questa affermazione qualifica giuridicamente la situazione: non si tratta di una mera irregolarità formale o di una difficoltà organizzativa, ma di una lesione sostanziale del diritto di difesa. Il provvedimento prosegue osservando che la richiesta difensiva "debba essere interpretata ai sensi dell'art. 268, comma 6, c.p.p.", ossia come istanza volta a ottenere un accesso pieno e funzionale alla selezione delle intercettazioni rilevanti.³¹

5.2. L'interpretazione costituzionalmente orientata e il diritto alla copia

Il cuore del ragionamento si trova però nel passaggio in cui il Giudice afferma che "il difensore ha diritto di ascoltare o estrarre copia integrale delle intercettazioni, salva successiva richiesta di acquisizione delle conversazioni ritenute rilevanti con trascrizione a cura dell'Ufficio CIT nel contraddittorio tra le parti".³²

L'espressione "ha diritto" non è casuale: il Giudice non concede una facoltà discrezionale, ma riconosce un **diritto del difensore**, fondato sull'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentt. 192/1997 e 336/2008. Il riferimento all'"ascolto integrale" esclude che la conoscenza possa essere limitata agli estratti o ai richiami dell'informativa; il riferimento alla facoltà di "estrarre copia" riconosce la necessità di disponibilità materiale del supporto, esattamente come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. 336/2008 con riferimento alle registrazioni utilizzate per l'adozione di misure cautelari.

Il dispositivo è altrettanto chiaro: "Autorizza il difensore ad ascoltare il contenuto integrale delle intercettazioni, con facoltà di richiedere successivamente l'acquisizione delle conversazioni ritenute rilevanti e la relativa trascrizione a cura dell'Ufficio CIT, nel contraddittorio con il Pubblico Ministero e il Giudice. Autorizza altresì l'accesso all'Ufficio CIT per l'ascolto delle intercettazioni integrali o di quelle di specifico interesse, con possibilità di estrazione di copia su CD".³³

³⁰ Tribunale di Trento, G.U.P., verbale di udienza preliminare 16 dicembre 2025, dott. Marco Tamburrino.

³¹ Ibidem

³² Ibidem.

³³ Ibidem, P.Q.M.

5.3. La funzione sistematica della copia: dalla conoscenza alla selezione

Il provvedimento chiarisce che l'ascolto integrale e la copia non sono fine a sé stessi, ma sono **funzionali alla fase successiva** di selezione e acquisizione, passaggio è essenziale perché rende manifesta la logica del sistema: la difesa non chiede la copia per un interesse astratto, ma perché solo disponendo materialmente delle registrazioni può compiere una selezione informata delle conversazioni rilevanti da sottoporre al giudice, esercitando quella facoltà che l'art. 454, comma 2-bis, c.p.p. espressamente le riconosce. Senza ascolto integrale e senza copia, tale facoltà diventa puramente teorica ed illusoria, per citare la giurisprudenza di Strasburgo sulla necessità di diritto pratici ed effettivi: equivale a chiedere al difensore di selezionare "al buio" o sulla base della sola memoria di un ascolto fugace, riproducendo esattamente quel modello di "difensore amanuense" che la Corte costituzionale ha ritenuto incompatibile con l'art. 24 Cost.

Inoltre, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 336/2008, senza disponibilità materiale della registrazione la difesa non può verificare "la genuinità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria", venendo così impedita nella possibilità di contestare efficacemente trascrizioni sommarie, incomplete o fuorvianti contenute nelle annotazioni di servizio.

6. Conclusioni

Il provvedimento del G.U.P. di Trento offre agli operatori del diritto un modello interpretativo solido e replicabile, fondato su tre pilastri consolidati dalla giurisprudenza costituzionale:

- 1) il principio costituzionale affermato dalla Corte costituzionale per la discovery cautelare (deposito + copia come corollario del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) ha "forza espansiva" e si applica anche alla discovery ordinaria ogni volta che il deposito è funzionale all'esercizio di facoltà processuali entro termini definiti. Questa applicazione estensiva non è una forzatura interpretativa, ma deriva dalla necessità di interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal "vulnus normativo" della riforma. La sent. 336/2008 ha ulteriormente chiarito che tale diritto è "incondizionato" anche rispetto alle registrazioni non depositate, quando utilizzate per limitare la libertà personale o quando funzionali all'esercizio del diritto di difesa;
- 2) il silenzio delle norme (artt. 269, 415-bis, 454 c.p.p.) sulla facoltà di copia delle intercettazioni che la difesa intende indicare come rilevanti non può essere interpretato come negazione implicita del diritto, ma deve essere colmato mediante interpretazione costituzionalmente orientata, facendo leva soprattutto sul consolidato insegnamento della Consulta (C.Cost. n.192/1997 e 336/2008) che valorizza il diritto ad una discovery (anche) con funzioni di controllo. L'archivio digitale non può trasformarsi in una "zona franca" sottratta al controllo difensivo effettivo. Come

affermato dalla sent. 336/2008, la difesa deve poter "verificare la genuinità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria", e tale verifica è impossibile senza accesso diretto alla registrazione e possibilità di copia.

- 3) l'omissione dell'elenco delle intercettazioni rilevanti ex art. 454, comma 2-bis, c.p.p., e il diniego di accesso effettivo (integrale e con copia) comportano l'inutilizzabilità del materiale intercettivo, sanabile solo mediante integrazione successiva che garantisca un contraddittorio pieno ed effettivo, comprensivo della facoltà di ascolto integrale e copia.³⁴

In conclusione, il modello offerto dal G.U.P. di Trento dimostra che l'interpretazione conforme non richiede forzature interpretative *in malam partem*, ma solo la consapevolezza – già espressa dalla Corte costituzionale – che il deposito non è mai fine a sé stesso e che la facoltà di copia, lungi dall'essere un'eccezione da prevedere espressamente, costituisce il corollario ordinario del diritto di difesa quando la norma non disponga espressamente limitazioni giustificate. La Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito che tale diritto è particolarmente pregnante rispetto alle intercettazioni, dato che solo l'accesso diretto alla registrazione consente di verificare la genuinità delle trascrizioni sommarie e di valutare elementi (intonazioni, pause, dialetti) che possono "mutare in tutto o in parte il senso di una conversazione".

³⁴ Tale interpretazione parrebbe peraltro coerente con quanto affermato in sede di legittimità relativamente all'inutilizzabilità degli atti non trasmessi dal pubblico ministero con la richiesta di decreto di giudizio immediato, ex multis, da Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 20/03/2024) 28/08/2024, n. 33229.